

DISEGNO DI LEGGE (A.C. n. 1334)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

(OMISSIS)

Art. 58 - Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma intende rimediare ad alcune difficoltà che l'opera di ascolto dei portatori di interesse ha permesso di evidenziare, con riferimento all'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla riforma da esso recata del modello di reclutamento e di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria.

Difficoltà, peraltro, emerse anche durante i lavori di predisposizione dei regolamenti e decreti attuativi.

Si tratta, in particolare, di:

- lunghezza eccessiva del percorso di formazione iniziale, pari a ben tre anni;
- ridondanza del percorso, per i soggetti già abilitati che decidano di partecipare, superandoli, ai concorsi ordinari. In particolare, a detti soggetti si richiede, sostanzialmente, di ripetere il percorso universitario di abilitazione all'insegnamento;
- assoggettamento dei vincitori del concorso, dopo l'anno che assolve le funzioni di prova, all'istituto dell'individuazione per competenze, con conseguente mutamento nella sede di lavoro e soluzione della continuità didattica;
- compenso, per i candidati frequentanti l'anno di specializzazione, di ridotta entità;
- ridotta compatibilità del percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare, dei candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto;
- eccessiva lunghezza dell'iter di approvazione dei regolamenti e decreti attuativi.

Per risolvere tutte le difficoltà di cui sopra, la norma in questione, che novella il decreto legislativo n. 59 del 2017 intende ridurre la durata del percorso, incrementare la continuità didattica, far venir meno il percorso, sottopagato, di specializzazione e, infine, agevolare l'iter dei regolamenti e decreti attuativi.

Tutte queste misure comportano la possibilità di tornare a un sano sistema di reclutamento basato su concorsi ordinari, nonché, incidentalmente, una considerevole riduzione di spesa, a favore di altri settori del sistema di istruzione.

RELAZIONE TECNICA

Commi da 1 a 5. La norma modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso.

Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.

Rimane, invece, necessario coprire i costi per l'organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La norma comporta, dunque, ingenti risparmi di spesa, dei quali la quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.

Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti.

dlgs 59 – articolo 1 – le modificazioni apportate all'articolo 1 hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri.

dlgs 59 – articolo 2 – le modificazioni apportate all'articolo 2, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Per gli effetti finanziari, si rimanda agli articoli successivi.

dlgs 59 – articolo 3 – le modificazioni apportate all'articolo 3, unitamente a quelle di cui agli articoli successivi, sostituiscono al percorso triennale FIT un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova. Sia il nuovo percorso sia il precedente percorso triennale FIT sono, comunque, preceduti da un concorso per titoli ed esami.

Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti:

- ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale;
- il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

Queste modifiche comportano una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, come sostituito dalla norma in esame, che stanziava 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici.

dlgs 59 – articolo 4 – le modificazioni apportate all'articolo 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 5 – le modificazioni apportate all'articolo 5 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non hanno riflessi sulle finanze pubbliche.

dlgs 59 – articolo 6 – le modificazioni apportate all'articolo 6 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato alla relazione all'articolo 3, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

dlgs 59 – articolo 7 – le modificazioni apportate all'articolo 7 potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo rivolte a limitare il numero di soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. Tuttavia, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, di questi effetti.

Anche il venir meno dell'istituto dell'individuazione per competenze potrebbe comportare risparmi di spesa, sgravando l'amministrazione e le scuole da gravami amministrativi di non poco conto.

Anche in questo caso, si sceglie prudenzialmente di non tenerne conto, ai fini della stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articoli 8, 9, 10, 11, 12 – Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi:

- allo svolgimento del primo anno di specializzazione. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi;
- allo svolgimento del secondo anno di tirocinio. Anche in questo caso, si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi.

Non vengono meno, invece, gli oneri connessi al terzo anno, che assolveva alle funzioni dell'anno di prova. Gli oneri per la remunerazione dei candidati impegnati nell'anno di prova rimangono a carico delle facoltà assunzionali del Ministero, mentre quelli per la loro formazione vengono posti a carico degli ordinari stanziamenti, pari a 40 milioni annui, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Cioè, per l'anno di prova, non vi sono oneri a carico degli stanziamenti recati dal decreto legislativo n. 59 del 2017.

Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione previgente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi.

dlgs 59 – articolo 13 – le modificazioni apportate all'articolo 13 hanno natura ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

dlgs 59 – articoli 14, 15 e 16 – Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2017 vengono abrogati. Si trattava di disposizioni ordinamentali, e dunque la loro abrogazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

dlgs 59 – articolo 17 – si prevede il venir meno della procedura concorsuale riservata al personale con almeno tre anni di anzianità di servizio. Il predetto personale potrà comunque partecipare al concorso ordinario, dunque non si prevedono effetti finanziari.

dlgs 59 – articolo 19 – Il venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi, comporta che occorra conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati.

L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale.

Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, così da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri

derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6.

Per i primi, si tratta di compensi che appare opportuno rivedere in aumento e che oggi ammontano a:

- Presidente: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato
- Segretario: un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato
- Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.
- In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

Dalle restanti disposizioni recate dall'intero provvedimento legislativo, ivi compreso in particolare il decreto attuativo del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca previsto dall'articolo 13 (accesso al ruolo) finalizzato a disciplinare taluni aspetti del nuovo percorso di valutazione dell'anno di prova in sostituzione del precedente percorso FIT, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa (milioni di euro):

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |
| 13,00 | 12,81 | 39,12 | 41,59 | 69,14 | 70,42 | 84,75 | 87,79 | 121,60 |

Di tale somma, quota parte pari a 12,0 milioni di euro a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro):

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1,00 | 0,81 | 27,12 | 29,59 | 57,14 | 58,42 | 72,75 | 75,79 | 109,60 |

TESTO

Art. 58 - Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;

3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;

4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione»;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;

4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;

2) al comma 2, le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno»;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo»;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai

segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021, di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

